

REGOLAMENTO PER L'ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI

Approvato il 10 aprile 2017

PREVINDAPI - Regolamento adesione dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 5 comma 6, dello Statuto in materia di adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e della relativa contribuzione.

Sono considerati soggetti fiscalmente a carico, quelli individuati dalla vigente disciplina tributaria (1).

(1)- Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, i generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).

Art. 2 - Adesione

L'adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti può avvenire contestualmente all'adesione dell'aderente stesso, ovvero in un momento successivo a condizione che al momento dell'adesione l'aderente sia associato al Fondo e ancora in servizio presso una delle aziende aderenti a PREVINDAPI.

Per l'iscrizione al Fondo di un soggetto fiscalmente a carico deve essere inviato a PREVINDAPI il modulo "Adesione soggetti fiscalmente a carico dell'aderente" reperibile sul sito internet del Fondo www.previndapi.it, debitamente compilato in tutte le sue parti. Il modulo deve essere sottoscritto sia dall'aderente già iscritto a PREVINDAPI, sia dal soggetto fiscalmente a carico. Se quest'ultimo è minorenni o sottoposto a tutela, il modulo deve essere sottoscritto da un genitore o dal tutore.

I soggetti fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo con le modalità che precedono, godono delle prerogative individuali previste dalla legge e dallo Statuto, in quanto compatibili con la peculiarità della loro situazione.

Art. 3 - Contribuzione

L'importo della contribuzione e le cadenze dei versamenti in favore dei soggetti fiscalmente a carico - direttamente effettuati dall'aderente o, nei casi consentiti dal Regolamento, dallo stesso soggetto fiscalmente a carico - sono liberamente stabiliti all'atto dei versamenti stessi. L'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico non comporta alcun obbligo contributivo aggiuntivo a carico del datore di lavoro.

L'aderente che intenda effettuare i versamenti contributivi a favore del soggetto fiscalmente a carico deve inviare al Fondo, in occasione di ogni versamento, il modulo "Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico", reperibile sul sito internet del Fondo www.previndapi.it, indicando la misura del contributo.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT65 A050 3503 3030 9657 0217 860

BANCA: Veneto Banca Spa Filiale di Roma

INTESTATO A: Fondo PREVINDAPI

CAUSALE: *FCARCODICEFISCALE* cognome, nome del soggetto fiscalmente a carico - *ASSOCODICEFISCALE* cognome, nome del lavoratore aderente.

Copia dell'ordine di bonifico effettuato deve essere inviata al Fondo. In mancanza di invio del modulo e della copia del bonifico non sarà possibile procedere con l'investimento delle somme sulla posizione assicurativa individuale del soggetto fiscalmente a carico.

Art. 4 – Investimento dei contributi

I contributi saranno investiti nella gestione assicurativa in essere presso il Fondo.

Il Fondo procede all'investimento dei contributi solo a seguito dell'avvenuta ricezione, entro il giorno 15 dell'ultimo mese del trimestre solare del versamento, del bonifico di cui al precedente articolo e del modulo *“Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico”* con allegata copia dell'ordine del bonifico effettuato.

Il mancato invio del predetto modulo e/o la sua inesatta compilazione e/o la mancata ricezione della copia del bonifico non consentiranno al Fondo il versamento dei contributi ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti potranno essere effettuati alla risoluzione delle predette anomalie contributive con il primo versamento trimestrale successivo alle società assicuratrici.

I bonifici di versamento contributivo in favore dei soggetti fiscalmente a carico che dovessero pervenire al Fondo oltre il termine stabilito, in assenza di anomalie, saranno investiti con il primo versamento trimestrale successivo.

Art. 5 – Prestazioni

I soggetti fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo con le modalità che precedono possono accedere alle prestazioni previste dalle norme legislative e statutarie con le seguenti limitazioni:

- l'erogazione di anticipazioni di cui all'articolo 13 dello Statuto (spese sanitarie e acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, ulteriori esigenze), in caso di fiscalmente a carico minorenni o sottoposti a tutela, è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c.;
- il riscatto della posizione in base alle causali previste dall'articolo 12 dello Statuto è permesso al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, previa autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c. nel caso in cui il soggetto sia minore di età o sottoposto a tutela;
- non è ammesso il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252/2005.

Art. 6 - Perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell'aderente

Nel caso in cui l'aderente, cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, perda i requisiti di partecipazione al Fondo, conservando o meno la propria posizione individuale presso il Fondo, l'aderente potrà continuare a versare contributi in favore del soggetto fiscalmente a carico, con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

E' altresì data facoltà al soggetto fiscalmente a carico, maggiorenne e capace di agire, di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di ulteriore contribuzione, ovvero di trasferirla ad altro fondo secondo la normativa vigente.

Nel caso di premorienza dell'aderente, cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, o di richiesta da parte dello stesso della prestazione pensionistica complementare, in capitale e/o rendita, il soggetto fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la propria posizione individuale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di soggetto fiscalmente a carico

Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico, l'aderente deve comunicarlo tempestivamente al Fondo e non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore dell'interessato.

Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico dell'aderente, se maggiorenne e capace di agire, di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, con le modalità di cui all'art. 3 del presente

Regolamento, ovvero di mantenerla anche in assenza di ulteriore contribuzione, ovvero di trasferirla ad altro fondo secondo la normativa vigente.

Art. 8 - Spese

Nulla è dovuto a titolo di quota d'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico. Dalla contribuzione del fiscalmente a carico è prelevata ogni anno una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura e con le modalità previste per gli altri associati al Fondo, con un minimo di € 35,00 annui. Dall'ammontare delle erogazioni per anticipazione, riscatto o prestazione pensionistica può essere prelevato, qualora previsto per gli altri aderenti, un importo per la copertura delle spese amministrative inerenti l'esecuzione delle relative pratiche.

Art. 9 – Documentazione fiscale

Il Fondo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, unitamente alla Comunicazione Periodica, invia all'aderente che abbia effettuato versamenti contributivi a favore di soggetti fiscalmente a carico, nonché ai soggetti fiscalmente a carico (o ex fiscalmente a carico) che abbiano effettuato versamenti volontari, dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in sede di denuncia annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente regolamento.

Art. 10 – Esclusione del diritto di voto e da cariche associative

I soggetti fiscalmente a carico, o ex fiscalmente a carico, iscritti al Fondo ai sensi delle disposizioni che precedono non partecipano all'elezione degli organi del Fondo, né possono ricoprire la carica di Delegato all'assemblea o di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale del Fondo.

MODULI DA UTILIZZARE presenti sul sito internet del Fondo www.previndapi.it:

- *Adesione soggetti fiscalmente a carico dell'aderente*
- *Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico*